

**RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE
27 DICEMBRE 2019, 578/2019/R/GAS**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1 GENNAIO - 31 MARZO 2020 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI
FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA.
MODIFICHE AL TIVG**

1. Introduzione

Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto a:

- aggiornare, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”, come da ultimo modificato ed integrato, con la deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 3 settembre 2019, 366/2019/R/GAS (di seguito: TIVG), in riferimento alla componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,i}$;
 - con riferimento alla componente QT_i , di cui al comma 8.1 del TIVG, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, determinarne il valore modificando ed aggiornando la Tabella n. 5 del TIVG;
- 2.6 con riferimento agli elementi $UG3_{FT}$ e $UG3_{UI}$ e $UG3_{INT}$ della componente $UG3$, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, aggiornarne i valori a valere dall'1 gennaio 2020;

2. Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 2.1 L'articolo 6 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 366/2019/R/gas prevede in particolare:
- al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas

naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;

- al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:

a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00, e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;

b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella n. 12;

c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

2.2 Nel mese di novembre 2019, secondo mese antecedente il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020, la media delle quotazioni giornaliere *forward* trimestrali OTC relative al medesimo trimestre presso l'*hub* TTF, rilevate da ICIS-Heren, ha registrato un valore, arrotondato alla sesta cifra decimale, pari a 16,686905 euro/MWh.

Pertanto il valore dell'elemento $P_{FOR,t}$, trasformato in euro/GJ, è pari, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020, a **4,635251** euro/GJ.

- 2.3 La deliberazione 366/2019/R/gas, recependo quanto stabilito dalla deliberazione 201/2019/R/gas che ha approvato, con riferimento all'anno 2020, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas, ha, tra l'altro, fissato con decorrenza 1 gennaio 2020 il valore dell'elemento QT_{PSV} , a copertura del trasporto nazionale, pari al costo per trasportare il gas, dal punto di entrata di Passo Gries, rilevante ai fini dei flussi di gas provenienti dall'*hub* TTF, al PSV e pari a **0,112516** euro/GJ ;
- 2.4 Per quanto indicato ai precedenti punti, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, derivante dalla somma dei seguenti valori dei singoli elementi che la compongono:

<i>Elementi</i>	<i>euro/GJ</i>
$P_{FOR,t}$	4,635251
QT_{int}	0,461667
QT_{PSV}	0,112516

è pari, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020, a **5,209434** euro/GJ.

Componente relativa al servizio di trasporto

- 2.5 L'articolo 8, del TIVG, come modificato dalla deliberazione 366/2019/R/gas, prevede, con decorrenza 1 gennaio 2020, in particolare:
- al comma 8.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, è pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_t è determinata, nel trimestre t-esimo, mediante la seguente formula:

$$QTt = \frac{\sum_k \left[\frac{1}{\frac{365 \times PCS}{0,25}} \times (CP_u^k + CM^{T,k}) \times E^k \right]}{\sum_k E^k} + \frac{(CV_U + CV_{FC} + CRV^{FG} + CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST})}{PCS}$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno; sino al 30 settembre 2020 il termine CP_u^k è pari alla somma tra CP_u^N e $CP_u^{R,k}$, di cui all'articolo 23 della RTTG;
- CM^T è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- PCS è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc
- CV_U è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG, espresso in euro/Smc;
- CV_{FC} è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG, espresso in euro/Smc;
- CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} sono le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas di cui all'articolo 36 della RTTG, espresse in euro/Smc;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei 36 mesi precedenti a disposizione, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione
- al comma 8.3, che entro il 30 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto calcola il valore, per l'anno successivo, dell'elemento QT_i , al netto delle componenti CRV^{FG} ,

CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} , e lo trasmetta all'Autorità, unitamente ai valori attribuiti ai singoli impianti di distribuzione utilizzati per il calcolo.

2.5 Con nota del 4 dicembre 2019 l'impresa maggiore di trasporto ha comunicato all'Autorità i valori di cui al precedente punto che risultano pari rispettivamente a 0,992636 euro/GJ, per il periodo 1 gennaio – 30 settembre 2020 e 0,837283 euro/GJ per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2020.

Pertanto, tenendo conto dei valori in vigore all'1 gennaio 2020 delle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas, CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} , con la delibera oggetto della presente relazione tecnica è stato calcolato per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2020 il nuovo valore della componente QT_t , e modificata la relativa Tabella n. 5 del TIVG:

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Dall'1 gennaio 2020</i>	1,296652

Componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG₃

2.7 l'Autorità ha previsto:

- a) alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito dei servizi di ultima istanza (di seguito: meccanismi di reintegrazione); tra questi, in particolare i meccanismi:
- di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
 - perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione, FDD, di cui all'articolo 37 del TIVG;
 - di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto, di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile all'impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;

- b) un meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, di cui al TIMG.
- 2.8 L'Autorità ha inoltre stabilito che i saldi di detti meccanismi siano coperti per:
- a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento $UG3_{UI}$ della componente $UG3$ della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente $UG3$);
- b) i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto, tra l'altro dall'elemento $UG3_{FT}$ della componente $UG3$;
- c) il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, dall'elemento $UG3_{INT}$ della componente $UG3$.
- 2.9 Sulla base delle informazioni acquisite in merito agli oneri della morosità sostenuti nell'erogazione dei suddetti servizi, gli attuali livelli degli elementi $UG3_{FT}$ e $UG3_{UI}$ risultano eccedenti rispetto alle previsioni del fabbisogno da coprire nel corso del 2020. Diversamente, l'elemento $UG3_{INT}$ risulta non sufficiente.
- Pertanto, con la delibera oggetto della presente relazione tecnica sono stati determinati i nuovi valori dei suddetti elementi della componente $UG3$ a valere dall'1 gennaio 2020, di cui alla Tabella n. 2 allegata:

Tabella 2

Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura $UG3$, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG.

Elementi della componente	$UG3_{INT}$	$UG3_{UI}$	$UG3_{FT}$
Valore a partire dall'1 gennaio 2020 (centesimi di euro /Smc)	0,0833	0,1461	0,0270

3. Variazione del prezzo finale per il cliente tipo del servizio di gas naturale

Nel trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020, tenendo conto oltre che dei sopraddetti aggiornamenti anche della modifica:

- a) delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2020, di cui alla deliberazione 27 dicembre 2019, 571/2020/R/GAS;

- b) della componente a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione delle tariffe di distribuzione e misura, **UGI**, di cui della deliberazione 27 dicembre 2019, 572/2019/R/COM;
- c) della componente tariffaria per la qualità del servizio di distribuzione del gas naturale, **RS**, di cui della deliberazione 27 dicembre 2019, 572/2019/R/COM;
- d) della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, **QVD**, di cui alla deliberazione 27 dicembre 2019, 577/2019/R/GAS,

la variazione del prezzo complessivo unitario risultante per il primo trimestre 2020, rispetto a quello precedente, per un cliente del servizio gas naturale (caratterizzato da un consumo pari a 1.400 Smc/anno, coefficiente P pari a 0,038520 GJ/Smc), al quale vengono applicate condizioni economiche di fornitura medie nazionali, incluse le imposte, fatta eccezione per la componente di distribuzione che è relativa all'ambito nord-orientale che meglio approssima il livello medio di consumo scelto, è pari allo **0,8%**.

27 dicembre 2019

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e
Tutele dei Consumatori di Energia
Marta Chicca